



thyssenkrupp

Termini e Condizioni Generali di Acquisto

thyssenkrupp rothe erde Italy SpA

(copia di cortesia)

1. Si applicano esclusivamente le condizioni d'acquisto dell'Acquirente. Le condizioni del Fornitore che si discostano dalle condizioni d'acquisto dell'Acquirente non saranno riconosciute dall'Acquirente, salvo che quest'ultimo non ne acconsenta espressamente per iscritto alla validità.
2. I termini e le condizioni di acquisto si applicheranno esclusivamente anche se l'Acquirente accetta o paga le forniture/i servizi nella piena consapevolezza dei termini e delle condizioni contraddittorie o variabili del Fornitore.

I. Ordini di acquisto

1. Gli ordini dell'acquirente saranno vincolanti solo se effettuati dall'acquirente in forma scritta.
2. Gli accordi verbali, comprese le successive modifiche e integrazioni alle presenti condizioni di acquisto, devono essere confermati per iscritto dall'Acquirente affinché diventino validi.
3. Per tutta la durata della loro validità, i preventivi costituiscono una base vincolante per gli ordini risultanti. Essi non sono remunerati, salvo diverso accordo espresso.
3. I documenti utilizzati dal Fornitore nei rapporti commerciali con l'Acquirente devono indicare almeno: numero dell'ordine di acquisto, numero dell'ordine di commissione, stabilimento, luogo di ricezione, testo completo dell'articolo/descrizione dell'articolo, volumi e unità di volume nonché partita IVA (per le importazioni dall'UE).

II. Prezzi

I prezzi sono fissi e includono tutto ciò che il Fornitore deve fare per adempiere al proprio obbligo di fornitura/servizio.

III. Ambito di fornitura/servizio; proprietà; diritti di utilizzo

1. Nell'ambito della fornitura/servizio
 - Il Fornitore trasferirà all'Acquirente la proprietà di tutta la documentazione tecnica (anche per i subappaltatori) e di altri documenti necessari per la produzione di nuovi articoli, la manutenzione e il funzionamento. Tale documentazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e basata sul sistema standard internazionale SI.
 - Il fornitore concede all'acquirente diritti di utilizzo non esclusivi e irrevocabili, illimitati in termini di luogo, tempo e contenuto, su tutte le forniture/servizi proteggibili per tutti i tipi di utilizzo noti e non ancora noti; in particolare l'acquirente ha il diritto senza restrizioni di duplicare, modificare, diffondere in forma inalterata e modificata e pubblicare tramite tecnologia via cavo o wireless tutte le forniture/servizi e di trasferire tutti i diritti di utilizzo concessi contrattualmente a terzi con o senza addebito.
 - Il fornitore concederà all'acquirente diritti esclusivi di utilizzo e utilizzazione nell'ambito sopra descritto per le forniture/servizi che produce specificamente per l'acquirente
 - Il Fornitore si impegna a rispettare rigorosamente le disposizioni della Legge sulle Invenzioni dei Dipendenti e a rivendicare le relative invenzioni nei termini e nelle forme previsti. Ciò vale anche nella misura in cui il Fornitore non impiega personale proprio, ma incarica terzi nell'ambito dell'impiego consentito di lavoratori temporanei.
 - L'acquirente avrà l'autorità incondizionata di effettuare o far effettuare da terzi riparazioni e modifiche alle forniture/servizi acquistati, nonché di produrre o far produrre da terzi pezzi di ricambio
2. Qualora l'entità della fornitura/servizio dovesse discostarsi da quella concordata, il Fornitore avrà diritto a ulteriori pretese o modifiche del programma solo se un corrispondente accordo supplementare sarà concluso per iscritto con l'Acquirente prima dell'esecuzione dell'ordine.
3. I volumi ordinati sono vincolanti. In caso di forniture/servizi eccedenti, l'Acquirente avrà il diritto di rifiutarli a spese e costi del Fornitore.

IV. Qualità

Il Fornitore dovrà installare e mantenere un sistema di qualità documentato e all'avanguardia, di tipologia e portata adeguate. Il Fornitore dovrà predisporre i report, in particolare quelli relativi alle ispezioni di qualità, e metterli a disposizione dell'Acquirente su richiesta.

Con la presente il Fornitore accetta che l'Acquirente o un suo rappresentante effettui audit di qualità per valutare l'efficienza del suddetto sistema di qualità.

V. Termini/scadenze di fornitura e di servizio

1. Le date di consegna concordate sono vincolanti. In caso di mancato rispetto delle scadenze concordate, si applicano le disposizioni di legge. Le forniture/prestazioni effettuate prima delle date di consegna concordate danno diritto all'Acquirente di rifiutare la fornitura/prestazione fino alla scadenza.
2. Qualora il Fornitore venga a conoscenza dell'impossibilità di rispettare una scadenza concordata, dovrà informarne tempestivamente l'Acquirente per iscritto, indicando i motivi e la durata prevista del ritardo.
3. L'accettazione senza riserve delle forniture/servizi ritardati non può essere interpretata come rinuncia a qualsiasi risarcimento a cui l'Acquirente ha diritto; ciò si applicherà fino al completo pagamento del corrispettivo dovuto dall'Acquirente per la fornitura/servizio in questione.

VI. Consegna/esecuzione e stoccaggio

1. Qualora Fornitore e Acquirente concordino sulla validità di uno degli "Incoterms" della Camera di Commercio Internazionale (ICC) per il contratto, si applicherà la versione attualmente in vigore. Essi si applicheranno solo nella misura in cui non siano in contrasto con le disposizioni delle presenti condizioni generali di acquisto e di altri accordi conclusi. Salvo diverso accordo scritto, la fornitura/prestazione si intenderà "reso sdoganato" (Incoterms: DDP) al luogo di consegna/prestazione o di utilizzo indicato nell'ordine di acquisto.
2. Le forniture/i servizi devono essere spediti agli indirizzi indicati. La consegna/l'esecuzione in un luogo di ricevimento diverso da quello designato dall'Acquirente non costituirà trasferimento del rischio all'Acquirente, anche se tale luogo di ricevimento accetta la consegna/il servizio. Il Fornitore sosterrà i costi aggiuntivi dell'Acquirente derivanti dalla consegna effettuata/l'esecuzione del servizio presso un indirizzo diverso dal luogo di ricevimento concordato.

3. Non sono consentite forniture/prestazioni parziali, salvo espresso consenso dell'Acquirente. Le forniture/prestazioni parziali devono essere contrassegnate come tali e le bolle di consegna/prestazione devono essere presentate in triplice copia, salvo diversa indicazione del Cliente.
4. Se è necessaria la pesatura, si applica il peso determinato sulla bilancia tarata dell'Acquirente.
5. Qualora il Fornitore abbia il diritto di ottenere la restituzione dell'imballaggio necessario per la spedizione/servizio, ciò dovrà essere chiaramente indicato sui documenti di consegna/servizio. In assenza di tale indicazione, l'Acquirente dovrà smaltire l'imballaggio a spese del Fornitore; in tal caso, il diritto del Fornitore alla restituzione dell'imballaggio decadrà.
6. Gli articoli necessari per l'evasione di un ordine possono essere immagazzinati presso i locali dell'Acquirente esclusivamente in aree di stoccaggio assegnate. Per tali articoli, il Fornitore si assume la piena responsabilità e il rischio dell'intero ordine fino al trasferimento del rischio.
7. Durante il trasporto devono essere rispettate le disposizioni di legge, in particolare le disposizioni della legge sul trasporto di merci pericolose e le direttive applicabili sulle merci pericolose, compresi i rispettivi allegati e appendici.
8. La dichiarazione della merce nelle lettere di vettura per la spedizione ferroviaria deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia ferroviaria. I costi e i danni derivanti da dichiarazioni errate o mancate saranno a carico del Fornitore.
9. Il fornitore dovrà far confermare per iscritto la ricezione delle consegne dal luogo di ricezione indicato.

VII. Obblighi del Fornitore in qualità di società esterna

Nella misura in cui il Fornitore non sia tenuto alla mera consegna della merce, vale quanto segue:

1. Il Fornitore garantisce il rispetto di tutte le normative in materia di lavoro, tariffe e di altre normative di legge. In particolare, garantisce di non impiegare dipendenti in violazione delle disposizioni di legge, di versare regolarmente tutti i contributi agli enti previdenziali e alle casse previdenziali (e di rispettare le disposizioni applicabili in materia di salari minimi).
2. Il Fornitore si impegna a rispettare, ove applicabile, le disposizioni della Legge italiana sul distacco dei dipendenti e sul permesso di soggiorno. Egli impiegherà dipendenti/collaboratori esterni solo se in possesso dei permessi e delle autorizzazioni necessari. Il Fornitore si impegna a verificare regolarmente e spontaneamente la presentazione e la validità dei documenti richiesti e, se necessario, a tenerne traccia e a conservarne una copia in formato cartaceo o elettronico per tutta la durata del rapporto di lavoro.
3. In questo contesto, l'Acquirente si riserva il diritto di effettuare controlli propri sul personale impiegato dal fornitore.
4. Il fornitore terrà indenne l'acquirente da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti derivante dal contratto, ad esempio dalla responsabilità del garante sul salario minimo, sul distacco dei dipendenti e/o del codice di previdenza sociale italiano.
5. Nel caso in cui il Fornitore violi uno degli obblighi sopra menzionati, l'Acquirente ha il diritto, oltre ad altri motivi che danno diritto alla risoluzione del contratto, di recedere dal contratto per giusta causa senza osservare un termine di preavviso con effetto immediato.

VIII. Erogazione del servizio da parte del Fornitore e del personale da esso impiegato

Nella misura in cui il Fornitore non sia tenuto alla mera consegna della merce, vale quanto segue:

1. Il Fornitore agisce in qualità di imprenditore indipendente e a proprio rischio imprenditoriale; dispone di una propria sede aziendale. Il presente contratto non instaura né un contratto di somministrazione (temporaneo) né un rapporto di lavoro subordinato. Il Fornitore non sarà integrato nelle attività dell'Acquirente, nemmeno a distanza. Il Fornitore agisce senza ricevere istruzioni e, nell'esercizio della propria sovranità sul personale, è inoltre libero di selezionare i dipendenti per l'esecuzione del contratto. Il Fornitore non è tenuto ad adempiere personalmente al contratto.
2. Prima dell'inizio della fornitura del servizio, l'Acquirente e il Fornitore nomineranno ciascuno un referente responsabile del monitoraggio della corretta esecuzione del contratto e di tutte le questioni connesse. Eventuali aggiunte o modifiche all'ambito dei servizi dovranno essere comunicate dal referente di una parte al referente dell'altra parte.
3. Il Fornitore e le persone impiegate dal Fornitore o su richiesta del Fornitore per eseguire i servizi non sono soggetti ad alcun diritto di istruzione da parte dell'Acquirente per quanto riguarda il tempo, la durata, il luogo e le modalità di fornitura del servizio e non sono integrati nelle operazioni dell'Acquirente.
4. Il Fornitore deve adottare misure appropriate per garantire che il suo personale possa sempre essere identificato come risorsa esterna (ad esempio tramite targhette identificative appropriate, etichettatura dei locali, numeri di telefono esterni e informazioni corrispondenti nelle firme e-mail). Salvo diverso accordo contrattuale, le attrezzature di lavoro necessarie saranno fornite dal Fornitore.
5. Il Fornitore è tenuto a obbligare il personale impiegato prima del suo impiego in conformità con le normative applicabili di cui alla presente Sezione VIII e a istruirlo in modo esaustivo in merito alle leggi e alle norme applicabili presso l'Acquirente, in conformità con le disposizioni del contratto. Ciò include anche che il Fornitore sensibilizzi il personale impiegato ad astenersi dai comportamenti tipici dei dipendenti nei confronti dell'Acquirente e dei suoi dipendenti (in particolare, non partecipare alle riunioni di reparto dell'Acquirente, non presentare richieste di congedo per malattia o ferie all'Acquirente).

IX. Subfornitori/Subappaltatori

1. Nella misura in cui il Fornitore è tenuto alla mera consegna della merce, vale quanto segue: il Fornitore è tenuto a nominare i suoi subfornitori/subappaltatori all'Acquirente su richiesta.
2. Nella misura in cui il Fornitore non sia tenuto alla mera consegna della merce, vale quanto segue:
 - Il Fornitore ha il diritto di trasferire l'esecuzione dei servizi dovuti a subfornitori/subappaltatori. Il prerequisito è il previo consenso scritto dell'Acquirente. Le società collegate ai sensi della Legge italiana sulle società per azioni (Spa)

e le società partecipate dal Fornitore sono considerate subappaltatori/collaboratori esterni ai sensi del presente contratto. L'Acquirente ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento per motivi oggettivi.

- L'utilizzo di subfornitori/subappaltatori o collaboratori esterni in conformità alle presenti disposizioni non esonera il Fornitore dai propri obblighi contrattuali, in particolare dalla sua esclusiva responsabilità per l'utilizzo di subfornitori/subappaltatori e collaboratori esterni. Il Fornitore sarà ritenuto inadempiente per violazioni da parte di subfornitori/subappaltatori o collaboratori esterni nella stessa misura in cui lo sia per colpa propria ai sensi del Codice Civile Italiano.
- Il Fornitore dovrà obbligare contrattualmente i subfornitori/subappaltatori a rispettare gli obblighi derivanti dal contratto, in particolare VII e VIII, e dovrà fornire all'Acquirente, su richiesta, la relativa prova, almeno in forma testuale. Il Fornitore dovrà consentire all'Acquirente di visionare, su richiesta, le prove e le certificazioni dei subfornitori/subappaltatori.

X. Risoluzione

1. L'Acquirente ha il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte. In tal caso, l'Acquirente è tenuto a pagare tutte le forniture/prestazioni eseguite fino a quel momento e a corrispondere un adeguato compenso per il materiale acquistato e per i lavori/prestazioni eseguiti. Sono escluse ulteriori pretese del Fornitore.
2. L'Acquirente ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato per giusta causa, in particolare qualora si verifichi o minacci di verificarsi un peggioramento sostanziale della situazione finanziaria del Fornitore, compromettendo così l'adempimento degli impegni assunti nei confronti dell'Acquirente. In tal caso, l'Acquirente ha il diritto di acquistare materiali e/o semilavorati, comprese eventuali attrezzature speciali, a condizioni ragionevoli.

XI. Fatturazione, pagamento, compensazione

1. Il pagamento è subordinato all'emissione di una fattura. La fattura deve essere pagata entro 30 giorni dalla consegna/prestazione e dal ricevimento della merce. Qualsiasi consegna/prestazione effettuata prima della data concordata non pregiudica il termine di pagamento relativo a tale data di consegna.
2. Il fornitore può compensare solo con crediti non contestati o legalmente accertati.

XII. Assegnazione

Il Fornitore non ha il diritto di cedere a terzi i propri crediti contrattuali nei confronti dell'Acquirente, né di consentire a terzi di riscuoterli. Ciò non si applica ai crediti legalmente accertati o non contestati.

XIII. Diritti di responsabilità per vizi

1. Il Fornitore garantisce, in caso di difetto, che le sue forniture/servizi presentano le caratteristiche concordate e soddisfano lo scopo previsto. Qualora l'Acquirente sostenga costi quali trasporto/viaggio, manodopera e materiali o penali contrattuali a seguito di forniture/servizi difettosi, tali costi saranno a carico del Fornitore.
2. Il termine di prescrizione per le richieste di responsabilità per difetti inizia con la fornitura/esecuzione completa dell'ambito della fornitura/servizio o, se è concordato un collaudo, con l'accettazione.
3. Il termine di prescrizione per i reclami per difetti è di 36 mesi; i termini di prescrizione legali più lunghi rimangono impregiudicati. Il termine di prescrizione decorre nuovamente per le parti appena fornite/eseguite, ma per le parti riparate solo nella misura in cui si tratti dello stesso difetto o delle conseguenze di un rimedio inadeguato, il rimedio comporterebbe una portata più ampia, un dispendio di tempo significativo o costi maggiori e il Fornitore non ha eliminato il difetto espressamente solo per buona volontà, per evitare controversie o nell'interesse della prosecuzione del rapporto di fornitura. L'Acquirente è tenuto a denunciare tempestivamente i difetti. In ogni caso, la denuncia si considera tempestiva se perviene al Fornitore entro un termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della merce e non è stato concordato un termine più lungo nel singolo caso, oppure – per i difetti occulti – dal momento della scoperta. Per i difetti denunciati entro il termine di prescrizione, il termine termina non prima di sei mesi dalla notifica della denuncia dei difetti. Il fornitore non può sollevare obiezioni per motivi di notifica tardiva per tutti i difetti diversi da quelli evidenti.
4. Tutti i difetti notificati entro il termine di prescrizione dovranno essere eliminati dal Fornitore senza indugio e senza alcun costo per l'Acquirente. I costi per la riparazione dei beni o la fornitura/esecuzione di sostituzioni, inclusi tutti i costi accessori (ad esempio, il trasporto), saranno a carico del Fornitore in conformità con le disposizioni di legge. Nel caso in cui il Fornitore non adempia al suo obbligo di eliminazione dei difetti entro un termine adeguato definito dall'Acquirente, quest'ultimo avrà il diritto di eliminare personalmente i difetti e di richiedere al Fornitore il rimborso delle spese sostenute o un anticipo corrispondente. Ciò non pregiudica i diritti di recesso, di riduzione del prezzo di acquisto o di risarcimento danni previsti dalla legge.

XI V. Garanzie/indennizzi

1. Nel caso in cui possano essere fatte valere pretese di risarcimento danni da parte di terzi nei confronti dell'Acquirente a causa di forniture/servizi del Fornitore, il Fornitore dovrà, a prima richiesta, indennizzare l'Acquirente per l'intero importo di

tali pretese e impegnarsi a coprire le ragionevoli spese legali e processuali dell'Acquirente.

2. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire che le merci prodotte, immagazzinate e trasportate per conto dell'Acquirente, fornite all'Acquirente o accettate dallo stesso saranno prodotte, immagazzinate, lavorate e caricate in strutture operative e di movimentazione sicure e protette da accessi non autorizzati durante la produzione, l'immagazzinamento, la lavorazione, il carico e il trasporto. Il Fornitore si impegna a garantire che i dipendenti coinvolti nella produzione, nell'immagazzinamento, nella lavorazione, nel carico, nel trasporto e nell'accettazione di tali merci siano affidabili e che siano stati verificati rispetto agli elenchi di sanzioni UE attualmente in vigore. Il Fornitore si impegna inoltre a informare tutti i partner commerciali che agiscono per suo conto della necessità di adottare misure per proteggere la suddetta catena di fornitura. Il Fornitore acconsente a che i suoi dati siano verificati rispetto alle versioni attualmente in vigore degli elenchi di sanzioni UE.

XV. Luogo di adempimento, foro competente

1. Il luogo di adempimento per tutte le forniture/prestazioni sarà il luogo di ricezione indicato dall'Acquirente.
2. Il foro competente è il domicilio dell'Acquirente o, a scelta dell'Acquirente, il foro competente generale del Fornitore.

XVI. Legge applicabile

Tutti i rapporti giuridici tra l'acquirente e il fornitore sono regolati dal diritto materiale vigente nella Repubblica Italiana, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) nella versione attualmente in vigore.

XVII. Divieto di pubblicità/segretezza

1. L'utilizzo del logo/caratteri thyssenkrupp e qualsiasi menzione del Gruppo thyssenkrupp, di thyssenkrupp AG o di singole società del Gruppo come clienti di riferimento del Fornitore richiede l'espresso consenso scritto di thyssenkrupp AG in ogni singolo caso.
2. Il Fornitore è tenuto a mantenere la segretezza nei confronti di terzi in merito a tutti gli eventi operativi, le strutture, gli impianti, i documenti, ecc. utilizzati presso i locali dell'Acquirente o dei suoi clienti, di cui il Fornitore venga a conoscenza in relazione alle sue attività per l'Acquirente, anche dopo la presentazione delle relative offerte e dopo la conclusione del contratto. Il Fornitore è tenuto a imporre obblighi corrispondenti ai propri agenti.

XVIII. Separabilità

Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni dovessero risultare totalmente o parzialmente invalide, le restanti disposizioni rimarranno valide. Lo stesso vale per il contratto corrispondente.

XIX. Forma scritta

Nella misura in cui le presenti Condizioni Generali di Acquisto prevedano che le dichiarazioni delle parti contrattuali siano redatte in forma scritta, è sufficiente la forma scritta semplice.

XX. Protezione dei dati

1. Se l'Acquirente elabora dati personali dei dipendenti del Fornitore o di altri terzi incaricati dal Fornitore in relazione all'esecuzione del contratto, il Fornitore si impegna a fornire le informazioni sulla protezione dei dati dell'Acquirente ai rispettivi interessati su richiesta dell'Acquirente.
2. Il Fornitore è tenuto a trattare tutti i dati, in particolare i dati personali, nell'ambito dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni di legge vigenti. Il Fornitore è inoltre tenuto ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate e all'avanguardia per garantire la sicurezza dei dati e a mantenere tali misure per tutta la durata del contratto.
3. Nella misura in cui il Fornitore elabora dati personali per conto dell'Acquirente in relazione all'esecuzione del Contratto, il Fornitore si impegna a stipulare un contratto per il trattamento dei dati personali per conto dell'Acquirente sulla base di un modello fornito dall'Acquirente che sia conforme ai requisiti dell'articolo 28 del GDPR.

XXI. Clausola REACH

Il fornitore deve soddisfare tutte le specifiche e le misure derivanti dalla direttiva REACH per tutti i materiali, i materiali preparati e i prodotti forniti/forniti all'acquirente.

XXII. Versione applicabile

Qualora le presenti Condizioni Generali di Acquisto siano disponibili in un'altra lingua, prevale la versione italiana.

Visano, Ottobre 2025